

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
L'IDEALE - SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MOGORO OR VIA GRAMSCI 104

Numero REA: OR - 125243

Codice fiscale: 01030370959

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio n. 71.179	
	Raccolta n. 28.280	
	Allegato "A"	
	STATUTO	
	Articolo 1	
	DENOMINAZIONE	
	E'costituita una società cooperativa corrente sotto la deno-	
	minazione sociale "COOPERATIVA SOCIALE L'IDEALE - SOCIETA'CO-	
	OPERATIVA ONLUS".	
	La società aderisce alla Confcooperative.	
	Articolo 2	
	NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	Codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	Articolo 3	
	SEDE	
	La società ha sede legale ed amministrativa in Mogoro.	
	Con delibera dell'assemblea dei soci possono essere istitui-	
	te, modificate e soppresse sedi secondarie in tutto il terri-	
	torio nazionale ed anche all'estero.	
	Potranno essere istituite, modificate e soppresse, in tutto	
	il territorio nazionale ed anche all'estero, filiali, succur-	
	sali, agenzie, depositi, unità locali, uffici contabili e uf-	
	1	

	fici commerciali, non dotati di rappresentanza stabile e di	
	un organizzazione amministrativa e decisionale autonoma, se-	
	condo quanto ritenuto opportuno dall'organo amministrativo.	
	Articolo 4	
	SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO SOCIALE	
	Articolo 4) La cooperativa è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità prevalente, senza fini di specula-	
	zione privata ed ha come scopo quello di ottenere, tramite	
	l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità d'oc-	
	cupazione lavorativa e miglioramento delle condizioni econo-	
	miche, sociali e professionali per i propri soci.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed alla integrazione so-	
	ciale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività di-	
	verse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, fina-	
	lizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,	
	quali previste alla lettera b) dell'art. 1, della legge 8 no-	
	vembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni.	
	A tal fine, la società può gestire, stabilmente o temporanea-	
	mente, in conto proprio o per conto di enti pubblici e priva-	
	ti, l'attività di:	
	- manutenzione di aree verdi: cura di parchi, aiuole, aree	
	protette; cura di campi sportivi, giardini privati e pubbli-	
	ci; manutenzione ordinaria e straordinaria di alberi e arbu-	
	sti; abbattimenti con tecnica tree climbing; gestione parchi	
	2	

	attrezzati e non;	
	- installazione di impianti di irrigazione automatica e non;	
	florovivaistica da interni ed esterni; lavori a terra; costi-	
	tuzione di nuovi impianti e manutenzioni di tappeti erbosi e	
	verde ornamentale, potature di alberi, siepi ed arbusti; im-	
	pianti di irrigazione automatici; progettazione e realizza-	
	zione di giardini e terrazze; studi relativi alla rilevazione	
	e classificazione di piante; produzione in proprio del com-	
	post; collaborazione con il wwf per la gestione e/o manuten-	
	zione di oasi; bordi stradali (strade, cigli stradali, sen-	
	tieri); lavori stradali; abbattimenti controllati; allesti-	
	mento, censimento (anche informatizzato), analisi di stabi-	
	lità di alberature; trattamenti anti parassitari con mezzi	
	propri e lotta biologica; educazione ambientale; turismo am-	
	bientale; servizi anche commerciali volti alla promozione	
	culturale e turistica dell'ambiente; giochi e arredi cittadi-	
	ni e in parchi; raccolta fogliame; piantumazioni; coltivazio-	
	ni in serra di prodotti biologici, integrati e non; colture	
	di ortaggi, verdure e frutteti; coltivazioni in contenitori,	
	di fiori e piante annuali in varietà; produzione di piante	
	officinali; elicicoltura in serra e a campo aperto.	
	La cooperativa potrà svolgere inoltre attività riguardanti	
	settori complementari al verde quali:	
	- attività agrituristiche; gestione di aziende agricole in	
	proprietà o in affitto con svolgimento di ogni attività an-	
	3	

	nessa e connessa alla coltivazione del fondo, compresa la	
	commercializzazione, anche previa trasformazione, conserva-	
	zione e confezione, dei prodotti ortofrutticoli e florovivai-	
	stici ottenuti in proprio o acquistati; lavorazioni agricole	
	a favore di terzi con i propri mezzi o con mezzi altrui; at-	
	tività finalizzate alla commercializzazione dei propri pro-	
	dotti; allevamenti di bestiame; negozi di fiori e piante; la-	
	boratori di composizione di fiori secchi; pulizia ambientale	
	di locali di aziende, enti e condomini; gestione di impianti	
	sportivi e aree pubbliche; gestione di piattaforme ecologiche	
	per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; stu-	
	dio, progettazione e pubblicizzazione per la realizzazione	
	della raccolta differenziata; pulizie industriali e civili;	
	derattizzazione; trattamenti antizanzare; pulizia graffiti;	
	sanificazione di ambienti; bonifiche e ripristini di aree	
	verdi contaminate da discariche abusive; pulizie di microdi-	
	scariche in parchi regionali;	
	- attività nel settore pulizie quali il servizio di pulizia	
	ambientale di locali di aziende, enti e condomini; sgomberi	
	e sanificazioni; pulizia strade; servizi di pulizia e lavan-	
	derie, anche per scuole, edifici pubblici, palestre pubbliche	
	e private;	
	- la gestione, in Italia ed all'estero, di distributori auto-	
	matici per la somministrazione e la vendita di bevande calde,	
	fredde, alcoliche, superalcoliche, confezionate, ala spina e	
	4	

	cibi confezionati; imbottigliamento e vendita al dettaglio	
	e all'ingrosso o attraverso sistemi di microfiltrazione e di-	
	stribuzione automatica di acqua potabile, sia direttamente	
	che indirettamente. Il commercio e la vendita, al dettaglio	
	ed all'ingrosso, in Italia ed all'estero, di distributori au-	
	tomatici e di parti ed accessori degli stessi; la produzione,	
	il commercio e la vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, in	
	Italia ed all'estero delle materie prime e dei prodotti uti-	
	lizzati dai distributori automatici; la riparazione, rigene-	
	razione e revisione di distributori automatici ed accessori;	
	- l'attività di assunzione di mandati di agenzia o rappresen-	
	tanza per la categoria dei prodotti alimentari in genere;	
	- attività nel settore mense e gestioni, quali attività ausi-	
	liarie ai servizi mensa; gestione di mense aziendali e scola-	
	stiche, negozi alimentari, bar, birrerie, tavole calde; ser-	
	vizio catering per cerimonie, congressi, feste e banchetti;	
	preparazione di pasti cotti veicolati, pasta fresca e prodot-	
	ti di pasticceria; gestione del personale di servizio;	
	- servizi informatici quali, la creazione, ideazione ed ela-	
	borazione di siti web e di prodotti multimediali per conto di	
	enti pubblici e privati, creazione di banche dati multimedia-	
	li da vendersi anche on line (relativi al territorio); archi-	
	viazione dati su supporto magnetico; elaborazione elettronica	
	dati catastali; mappatura degli edifici; mappatura del terri-	
	torio; sistemi informatici del territorio (sit); esecuzione	
	5	

	di disegni ca, 2d, 3d; sistema video - conferenza e fornitura	
	hardware; realizzazione di mondi in realtà virtuale; grafica	
	multimediale; servizio di battitura testi; corsi di formazio-	
	ne; servizi su base internet; realizzazione di servizi in am-	
	bienti excell/word/pwp; realizzazione di siti web; assemblag-	
	gi pc dedicati; realizzazione di reti informatiche;	
	- l'esecuzione di lavori generali di costruzione e stradali,	
	ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria,	
	completamento di edifici e immobili in genere, nell'ambito	
	del territorio nazionale o estero, sia in proprio che per	
	conto di terzi, sia direttamente che in appalto;	
	- la costruzione, il restauro anche monumentale di edifici	
	sottoposti a tutela e la manutenzione di edifici civili ed	
	industriali di qualsiasi tipo ed a qualunque impiego destina-	
	ti, superfici decorate di beni mobili e immobili di interesse	
	storico, la costruzione di strade ed opere stradali di ogni	
	tipo, di acquedotti, fognature, di dighe ed opere di conteni-	
	mento di fiumi e di laghi, di opere di bonifica e riassetto	
	delle strutture idrogeologiche di territori, ivi compresi i	
	lavori di movimento terra e di opere private e pubbliche di	
	qualsiasi genere e quant'altro afferente l'attività di lavori	
	di costruzioni edili nessuna esclusa ed eccettuata; opere di	
	urbanizzazione, demolizione di opere, scavi archeologici, po-	
	sa in opera di pavimentazioni, elementi lapidei e sovrastrut-	
	ture speciali comprese le strutture in legno e le coperture	
	6	

	di qualsiasi genere, nonchè curare tutte le relative	
	manutenzioni;	
	- l'acquisto, la permuta, la vendita, la locazione di terreni	
	sia ad uso agricolo che civile ed industriale, di immobili	
	urbani e agricoli in genere e di opifici industriali; la ge-	
	stione ed amministrazione di detti beni e diritti immobilia-	
	ri, con facoltà di acquisire gli stessi attraverso la sotto-	
	scrizione di contratti di locazione finanziaria con o senza	
	diritto di riscatto; il tutto con espressa esclusione di	
	qualsiasi attività di intermediazione immobiliare.	
	La vendita, installazione, ampliamento, trasformazione, manu-	
	tenzione di:	
	- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizio-	
	namento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,	
	comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combu-	
	stione e delle condense, di ventilazione e aerazione dei	
	locali;	
	- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;	
	- impianti di potabilizzazione e depurazione acque;	
	- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di	
	qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti	
	della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;	
	- impianti per la produzione di energia elettrica, impianti	
	per la trasformazione alta/media tensione e per la distribu-	
	zione di energia elettrica in corrente alternata e continua	
	7	

	ed impianti di pubblica illuminazione;	
	- impianti elettrici, fotovoltaici e pannelli solari termici;	
	- impianti di protezione antincendio;	
	- la lavorazione e la commercializzazione del ferro di pro-	
	dotti siderurgici e materiali ferrosi;	
	- la produzione e la vendita di pannelli isolanti, di ogni	
	genere e tipo, da destinare al settore dell'edilizia, nonché	
	la produzione, la lavorazione e la vendita di materiali e ma-	
	nufatti vari da impiegare per la realizzazione di qualsiasi	
	tipo di costruzioni;	
	- la fabbricazione e la commercializzazione di strutture me-	
	talliche, casseforti, forzieri, porte metalliche blindate;	
	- la fabbricazione, l'installazione e la commercializzazione	
	di infissi interni ed esterni, di serramenti in ferro, allu-	
	minio, pvc, legno e qualsiasi altro materiale, di persiane e	
	tapparelle avvolgibili, tende e tendaggi, zanzariere e rela-	
	tivi accessori;	
	- lavorazione e vendita di inerti fluviali e da cava, produ-	
	zione e vendita di conglomerati cementizi e bituminosi;	
	- noleggio a caldo ed a freddo delle varie tipologie di mac-	
	chine, attrezzature e mezzi d'opera per l'effettuazione di	
	lavori edili di movimento terra e di genio civile; noleggio	
	di ponteggi e piattaforme di lavoro con e senza operazioni di	
	montaggio e smontaggio;	
	- la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i	
	8	

	servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relati-	
	vi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoc-	
	caggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le atti-	
	vità di trasformazione e di recupero energetico, siano essi	
	urbani, speciali e pericolosi, alle attività di bonifica e di	
	ripristino ambientale e all'igiene urbana e a quelle generali	
	rivolte al miglioramento complessivo della qualità ambientale	
	e urbana, al fine di assicurare la tutela e difesa dell'am-	
	biente, a salvaguardia del territorio e della salute dei cit-	
	tadini, garantendo l'esecuzione dei servizi in condizioni di	
	efficacia, efficienza ed economicità.	
	Dette finalità sono garantite attraverso:	
	- la progettazione e la gestione di aree e di impianti di	
	raccolta, selezione, trattamento, riciclaggio, recupero e	
	smaltimento dei rifiuti;	
	- la progettazione e la gestione di aree ed impianti per il	
	trattamento dei rifiuti e per la produzione di ammendanti,	
	fertilizzanti e concimi;	
	- la promozione e il coordinamento di iniziative pubbliche e	
	private dirette a favorire una minor produzione di rifiuti,	
	l'incremento delle raccolte differenziate, l'ottimizzazione	
	delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, anche con	
	la gestione unitaria ed integrata dei servizi relativi alla	
	raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in forma indiffe-	
	renziata e differenziata, la raccolta differenziata dei ri-	
	9	

	fiuti da imballaggio, raccolta di indumenti usati e di altri	
	materiali riciclabili dagli appositi cassonetti, da privati,	
	enti o da altre organizzazioni;	
	- lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la rimozione dei	
	rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su aree	
	pubbliche o private ad uso pubblico, la raccolta dei rifiuti	
	provenienti da esumazioni ed estumulazioni o comunque da at-	
	tività cimiteriali, la gestione distinta dei rifiuti urbani	
	pericolosi;	
	- la gestione della fiscalità locale e dell'attività carto-	
	grafica-informativa del territorio, dell'informatizzazione e	
	dell'informazione, della comunicazione e dell'educazione	
	ambientale;	
	- le attività di bonifica e di ripristino ambientale di aree	
	e siti inquinati;	
	- la migliore utilizzazione e commercializzazione delle mate-	
	rie prime e seconde prodotte dalle attività di raccolta, se-	
	lezione, trattamento recupero e riciclaggio, in forma diretta	
	o mediante la stipula di contratti commerciali per la collo-	
	cazione dei materiali riciclabili o mediante l'esecuzione di-	
	retta di opere e servizi che richiedano l'utilizzo dei pro-	
	dotti derivanti dall'attività aziendale;	
	- la costituzione e la partecipazione a holding, consorzi,	
	società tra enti e società pubbliche o miste, con l'obiettivo	
	di razionalizzare ed ottimizzare le attività aziendali, sia	
	10	

	nel campo dell'erogazione dei servizi di istituto sia in	
	quello degli acquisti e delle forniture di materie prime e	
	seconde, di macchinari ed apparati, di energia;	
	- la promozione e lo svolgimento di ogni altra iniziativa co-	
	munque connessa con i fini sociali.	
	La società potrà compiere tutte le attività di consulenza e	
	di assistenza informatica volte ad assistere le amministra-	
	zioni pubbliche e non, nella compravendita di beni e di ac-	
	quisizione di servizi, anche ai fini della scelta del con-	
	traente, nonché assistenza nella negoziazione diretta su beni	
	e servizi per conto delle amministrazioni o dei terzi. La so-	
	cietà potrà erogare servizi di formazione degli addetti alla	
	sopra citata attività; potrà inoltre compiere il coordinamen-	
	to delle attività relative all'approvvigionamento di energia	
	o alla produzione della stessa, ivi compreso il monitoraggio	
	dei consumi, la ricerca di soluzioni volte al risparmio ener-	
	getico.	
	Essa potrà ancora svolgere:	
	- attività nel settore laboratorio, quali assemblaggi sempli-	
	ci, meccanici, idraulici ed elettrici; assemblaggio di uten-	
	sileria, rubinetteria e giocattoli; assemblaggi di qualsiasi	
	natura; cablaggi;	
	- attività di gestione magazzino con ricevimento e spedizione	
	merci;	
	- produzione e progettazione elettronico - informatica;	
	11	

	- attività di trasporto invalidi;	
	- consegna a domicilio di prodotti alimentari;	
	- servizio di piccoli traslochi;	
	- attività nel settore della carta stampata, quali la produ-	
	zione di attività editoriale anche multimediale nei confronti	
	di enti pubblici e privati; stampa di modulistica commercia-	
	le, buste pieghevoli, inviti, biglietti da visita e stampati	
	pubblicitari; volantinaggio, fascicolatura a macchina, rile-	
	gatura a punto refe e metallico; rilegatura commerciale e di	
	pregio; brossatura in fresatura e in cucitura; raccolta, cu-	
	citura e piegatura di cartonaggio artigianale; produzione di	
	copertine cartonate; cellophanatura, confezionamento, carto-	
	natura, incollatura a caldo e a freddo; grafica, cartotecnica,	
	legatoria e cartoleria; composizione e stampa libri;	
	stampa di modulistica commerciale; taglio e piegatura; mon-	
	taggio scatole; lavori vari di cartotecnica; etichettatura;	
	timbratura; produzione di adesivi e gadget; impaginazione,	
	fascicolatura di materiale pubblicitario e giornalini locali;	
	- registrazione, sbobinatura e trascrizione di conferenze;	
	- gestione di parcheggi auto in aree comunali;	
	- noleggio biciclette elettriche e non;	
	- noleggio auto elettriche;	
	- parcheggio camper;	
	- servizi di supporto scolastico e culturali;	
	- servizi di animazione e organizzazione eventi;	
	12	

	- attività di formazione;	
	- organizzare e gestire corsi di aggiornamento	
	teorico/pratici;	
	- attività di fund raising: eseguire la raccolta di fondi per	
	i progetti che si intende promuovere e sostenere, attraverso	
	la creazione di relazioni con e tra enti pubblici e privati	
	- predisposizione di fatture, ordini e listino prezzi;	
	- data entry;	
	- produzione e vendita di ceramiche artistiche;	
	- realizzazione e vendita di oggetti di artigianato in legno	
	e vetro;	
	- servizi cimiteriali;	
	- attività di inservienti, quali aiuto educatrici;	
	- computerizzazione atti comunali e segreteria;	
	- laboratorio sperimentale;	
	- servizio di bidelleria;	
	- gestione di centralino semiautomatico;	
	- gestione di servizio pubbliche affissioni;	
	- gestione garage;	
	- servizio lavanderia e stireria e servizio guardaroba;	
	- attività di sartoria;	
	- servizio di gestione canili;	
	- attività di formazione per conto di enti pubblici e priva-	
	ti in tutti i settori sopra menzionati.	
	La società potrà:	
	13	

	- promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consor-	
	tili, finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigi-	
	onamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;	
	- aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro	
	tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito	
	bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della coope-	
	rativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideius-	
	sioni;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge	
	52/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle	
	cooperative sociali.	
	La società potrà aderire a qualsiasi associazione inerente la	
	categoria e potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze di-	
	sposte dalla U.E., dallo stato italiano, dalla regione auto-	
	noma della Sardegna e da enti locali nonchè finanziamenti e	
	contributi.	
	Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a	
	gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 sep-	
	ties del codice civile, previa delibera da parte dell'assem-	
	blea dei soci.	
	Qualora la società sia richiesta o fornisca servizi che for-	
	mano oggetto di attività professionale, essa fornirà tali	
	14	

	servizi non direttamente ma a mezzo di professionisti a ciò	
	debitamente autorizzati, regolarmente abilitati ed iscritti	
	nei relativi albi professionali, stipulando con essi appositi	
	contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, nel	
	rispetto della normativa vigente.	
	La società non può svolgere attività diverse da quelle sopra	
	indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse	
	o accessorie, poichè integrative delle stesse.	
	A tal fine, la società, esclusivamente per il perseguimento	
	del proprio oggetto sociale, potrà compiere, non in via prin-	
	cipale e non nei confronti del pubblico, tutti gli atti rite-	
	nuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dello	
	stesso: così' in breve può porre in essere operazioni mobi-	
	liari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie,	
	compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a	
	favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca. Potrà infi-	
	ne assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed	
	enti aventi scopo analogo od affine al proprio. Tali opera-	
	zioni, strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	potranno essere poste in essere nel rispetto delle inderoga-	
	bili norme di legge che riservano determinate attività a par-	
	ticolari categorie di soggetti.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	Articolo 5	
	15	

	DOMICILIO	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e	
	del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la so-	
	cietà, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai	
	libri sociali.	
	Articolo 6	
	DURATA	
	La società ha durata sino al giorno 31 dicembre 2060 e può	
	essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente	
	sciolta, salvo il diritto di recesso in caso di proroga.	
	Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti	
	i mutui passivi eventualmente contratti.	
	Articolo 7	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministra-	
	zione, da offrire, rispettivamente, ad investitori professio-	
	nali soggetti a vigilanza prudenziale, ai sensi dell'articolo	
	2483 del Codice civile e ad investitori qualificati, ai sensi	
	dell'articolo 111 octies delle disposizioni attuative al Co-	
	dice civile.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	16	

	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	Articolo 8	
	NUMERO E CATEGORIE DI SOCI	
	Il numero dei soci è compreso fra un minimo di 3 (tre) e un	
	massimo di 19 (diciannove); il numero potrà essere maggiore di	
	19 (diciannove) purchè la società abbia un attivo dello stato	
	patrimoniale non superiore ad un milione di Euro.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche che	
	abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, co-	
	loro che possano collaborare al raggiungimento dei fini so-	
	ciali, appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un	
	compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	- soci lavoratori svantaggiati;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	I minori possono far parte della cooperativa nei modi e con	
	le autorizzazioni previste dalla legge.	
	17	

	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della	
	cooperativa.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche, pubbliche o	
	private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa.	
	Possono essere ammessi a far parte della cooperativa soci	
	sovventori, alle condizioni e con le limitazioni previste	
	dall'articolo 4 della legge 31. 01. 1992 n. 59 e successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	Articolo 9	
	SOCI LAVORATORI	
	SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI	
	SOCI AMMESSI ALLA CATEGORIA SPECIALE	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della pro-	
	pria attività lavorativa, continuità di occupazione e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	18	

	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aven-	
	ti capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano	
	maturare una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa e a colla-	
	borare attivamente per il raggiungimento dei fini sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana. In considerazione	
	della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la	
	prestazione al lavoro del socio stesso e il relativo tratta-	
	mento economico e normativo sono disciplinati da apposito Re-	
	golamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato	
	dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 6 della legge	
	142/2001.	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge	
	n. 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavora-	
	tori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-	
	mentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto	
	19	

	salvo il diritto alla riservatezza.	
	La cooperativa prevede la categoria speciale di soci, ai sen-	
	si dell'art. 2527, comma 3° del codice civile, i cui diritti	
	ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi i soci, in	
	ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inseri-	
	mento nell'impresa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e in ogni caso non può essere superiore ai	
	cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto a	
	partecipare alle decisioni dei soci aventi ad oggetto l'ap-	
	provazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono far	
	parte dell'organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono del diritto di ispezione dei libri sociali.	
	Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.	
	Il recesso di tale ultima categoria di soci ha effetto tanto	
	20	

	con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico.	
	L'esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate nel presente statuto può avvenire	
	per:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione del socio appartenente alla	
	speciale categoria deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, noti-	
	21	

	ficare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Articolo 10	
	SOCI VOLONTARI	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella co-	
	operativa gratuitamente e per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Articolo 11	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale, attività svolta, dichiarazione di	
	accettare lo statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali; indicazione del tipo di	
	rapporto di lavoro che si intende svolgere in conformità al	
	22	

	presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali il so-	
	cio dovrà dichiarare di aver già preso visione;	
	se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale,	
	sede e codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chie-	
	de di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché al-	
	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il pe-	
	riodo minimo di permanenza nella società.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	
	gli amministratori su domanda dell'interessato e deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli ammini-	
	stratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio, su proposta dagli amministratori e l'e-	
	ventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo	
	amministrativo.	
	Qualora vengano superati ambedue i limiti previsti dall'arti-	
	23	

	colo 2519, secondo comma del Codice civile e, precisamente,	
	qualora la società abbia, contemporaneamente, un numero di	
	sei maggiore di 19 (diciannove) e un attivo dello stato pa-	
	trimoniale superiore a un milione di euro, sorge l'obbligo	
	per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni e gli amministratori devono pertanto con-	
	vocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata nel libro dei soci solo dopo che	
	l'assemblea abbia proceduto alla detta modifica.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata	
	e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	Articolo 12	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a 50,00 (cinquanta virgola zerozero) euro ovvero superiore a	
	24	

	100.000,00 (centomila virgola zerozero) euro, ove la legge	
	non preveda diversamente.	
	Il limite di 100.000,00 (centomila virgola zerozero) euro non	
	si applica nei casi previsti dall'articolo 2525 del Codice	
	civile o dalle leggi speciali in materia.	
	Articolo 13	
	CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Le quote detenute dai soci cooperatori sono intrasmissibili,	
	ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono	
	rivalutabili, ai sensi del D.Lgs. 4.12.1997 numero 460 e suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni e salvo quanto stabilito	
	dalla legge per i soci sovventori.	
	Articolo 14	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coope-	
	rativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	Articolo 15	
	RECESSO	
	A ciascuno dei soci compete il diritto di recesso:	
	- nelle ipotesi previste dall'articolo 2473 del Codice civi-	
	25	

	le, nei limiti della compatibilità con la normativa delle so-	
	cietà cooperative;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il diritto di recesso spetta altresì in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge o dal presente statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il procedimento per il recesso è disciplinato dall'articolo	
	2532 del Codice civile.	
	Il recesso, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che	
	per quanto riguarda quello mutualistico, ha effetto dalla co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna li-	
	mitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza mini-	
	ma nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.	
	Articolo 16	
	ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- nei casi previsti dalla legge;	
	- quando il socio non sia più in grado di concorrere al rag-	
	giungimento degli scopi sociali, oppure quando abbia perduto	
	i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	- quando il socio risulti gravemente inadempiente alle obbli-	
	26	

	gazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regola-	
	mento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché alle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	- quando non osservi il presente statuto, i regolamenti, le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	- quando il socio, previa intimazione da parte degli ammini-	
	stratori, si renda moroso al versamento del valore delle quo-	
	te sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti	
	ad altro titolo verso la società;	
	- quando svolga attività in concorrenza con la cooperativa, o	
	che aderisca contemporaneamente ad altre cooperative che per-	
	seguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività con-	
	corrente, nonché che presti lavoro a favore di terzi esercen-	
	ti imprese concorrenti, senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	- quando il socio, senza giustificato motivo, si rifiuta di	
	prestare la propria attività lavorativa o quando, nell'esecu-	
	zione di quest'ultima, viola gli obblighi previsti dal rego-	
	lamento interno;	
	- quando il socio, avendo instaurato un ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato con la cooperativa, sia licenziato per	
	giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- quando il socio, avendo instaurato un ulteriore rapporto di	
	27	

	lavoro diverso da quello subordinato, questo sia risolto dal-	
	la cooperativa per sua inadempienza.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo. Peraltro, nel caso in cui sia stato nominato un ammini-	
	stratore unico, l'esclusione dovrà essere deliberata	
	dall'assemblea.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Articolo 17	
	MORTE DEL SOCIO	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli	
	eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi ab-	
	biano i requisiti per l'ammissione.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione.	
	Articolo 18	
	RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	La responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi è disci-	
	plinata dall'articolo 2536 del Codice civile.	
	Articolo 19	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	28	

	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale formato dalle quote dei soci	
	cooperatori;	
	b) dalla riserva legale formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente articolo 11;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;	
	e) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 7.	
	Le riserve di cui ai punti b), d) non possono essere riparti-	
	te tra i soci cooperatori né durante la vita della società,	
	né all'atto dello scioglimento.	
	Articolo 20	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	La società può anche deliberare aumenti di capitale a paga-	
	mento nelle forme previste dagli articoli 2481 e seguenti del	
	Codice civile.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	29	

	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	La società potrà ricevere finanziamenti dai propri soci ed e-	
	rogare finanziamenti a favore delle società partecipate, nel	
	rispetto della delibera del Comitato Interministeriale per il	
	credito e il risparmio in data 3 marzo 1994, e successive mo-	
	difiche ed integrazioni.	
	Pertanto detti finanziamenti potranno essere ricevuti ed ero-	
	gati nel rispetto delle seguenti condizioni:	
	- i finanziatori dovranno essere iscritti nel libro dei soci	
	da almeno tre mesi;	
	- i finanziatori dovranno essere titolari di almeno il 2% (due	
	per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilan-	
	cio approvato.	
	Le società cooperative che non svolgono attività finanziaria	
	possono raccogliere risparmio, anche presso soci con meno del	
	2% (due per cento) del capitale, alle condizioni di cui alla	
	citata delibera.	
	I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della so-	
	cietà, anche per parti non proporzionali, in conto finanzia-	
	mento e in conto capitale. Il riconoscimento degli interessi	
	ed il loro tasso verranno stabiliti dall'assemblea dei soci.	
	Articolo 21	
	RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	30	

	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli u-	
	tili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Gli utili netti annuali dovranno essere destinati altresì al-	
	la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad	
	esse direttamente connesse.	
	Articolo 22	
	DIVIETI	
	E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	- distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di	
	gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita	
	della cooperativa, a meno che la destinazione o la distribu-	
	zione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore	
	di altre O.N.L.U.S. ;	
	- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Resta salva la possibilità di riconoscere un dividendo ai so-	
	ci sovventori nella misura e alle condizioni previste dalla	
	Legge 59/92 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Articolo 23	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	Gli esercizi sociali si chiudono al giorno 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	31	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro	
	centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla	
	struttura e all'oggetto della società lo richiedano: in que-	
	st'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare	
	nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.	
	Fermi i divieti di cui al precedente articolo 22, nei limiti	
	e secondo le condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	l'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessi-	
	vi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci e la percentuale risultante, applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio, determina il ristorno in-	
	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazione dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	Articolo 24	
	32	

	DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo della totalità dei soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni,	
	la distribuzione degli utili, quest'ultima nelle sole ipotesi	
	imposte dalla legge o in quanto effettuate a favore di altre	
	O.N.L.U.S. ;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e	
	del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni del presente statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci, purchè si tratti di ope-	
	razioni compatibili con la normativa sulle società	
	cooperative;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	g) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	33	

	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Ad ogni socio sovventore sono attribuiti un massimo di dieci	
	voti con le seguenti modalità:	
	- un voto per conferimenti fino a Euro 5.000,00 (cinquemila	
	virgola zerozero);	
	- un voto ulteriore per ogni ulteriore conferimento di Euro	
	5.000,00 (cinquemila virgola zerozero).	
	I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai	
	conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso su-	
	perare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui	
	al successivo art. 25 che nelle forme di cui al successivo	
	art. 26, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni	
	per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la so-	
	spensione del diritto di voto.	
	Articolo 25	
	DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA	
	E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo	
	art. 26, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	34	

	vincoli, salvo quanto in appresso specificato, purché sia as-	
	sicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla deci-	
	sione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata	
	informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione.	
	Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	proposta di decisione.	
	Con riguardo alle predette decisioni dei soci adottate me-	
	diate consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto, valgono le seguenti regole:	
	- l'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle	
	decisioni è effettuata con riferimento alle risultanze del	
	libro soci alla data dell'inizio della procedura;	
	- tutte le comunicazioni possono essere effettuate con qual-	
	siasi sistema che consenta un riscontro della spedizione e	
	del ricevimento, ivi compresi il telefax e la posta	
	elettronica;	
	- il consenso ad una data decisione deve essere espresso in	
	forma scritta, su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e	
	con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma origina-	
	le sia in forma digitale;	
	- ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	35	

	al presente articolo;	
	- le decisioni sono adottate con il voto favorevole della	
	maggioranza dei soci;	
	- la decisione deve essere trascritta tempestivamente, a cura	
	dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei so-	
	ci indicando:	
	a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;	
	b) l'identità dei votanti;	
	c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti;	
	d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	alla decisione adottata;	
	- i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione	
	della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro	
	stesso.	
	Articolo 26	
	DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE	
	Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 24,	
	secondo comma, lettere d) ed e), in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentino almeno un terzo della totalità	
	dei soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate me-	
	diate deliberazione assembleare nel rispetto del metodo col-	
	legiale. L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammi-	
	36	

	nistrativo presso la sede sociale o altrove, purché in	
	Italia.	
	L'assemblea deve essere convocata a mezzo di lettera racco-	
	mandata da spedirsi ai soci nel domicilio risultante dal li-	
	bro dei soci o con consegna a mano della lettera di convoca-	
	zione ai soci medesimi, via telefax, mediante posta elettro-	
	nica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, al-	
	meno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Il	
	medesimo avviso dovrà essere affisso presso la sede sociale	
	nello stesso termine.	
	Rimane ferma la possibilità per l'organo amministrativo, in	
	aggiunta a quanto sopra stabilito, di avvalersi di qualunque	
	altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i	
	soci il predetto avviso di convocazione.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella a-	
	dunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risul-	
	tasse legalmente costituita.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa re-	
	golarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci	
	e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono pre-	
	senti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	37	

	argomenti. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati,	
	non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rila-	
	sciare apposita dichiarazione scritta, debitamente sotto-	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale	
	dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	Articolo 27	
	SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione del-	
	l'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal pre-	
	sidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministrato-	
	re più anziano (nel caso di pluralità di amministratori che	
	agiscano disgiuntamente o congiuntamente). In caso di loro	
	assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dalla per-	
	sona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea nomina un segretario, anche non socio ed occor-	
	rendo uno o più scrutatori, anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	
	Articolo 28	
	DELEGHE	
	Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla	
	38	

	data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà es-	
	sere conservata dalla società.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire	
	solo da chi sia espressamente indicato nella delega e non può	
	rappresentare in assemblea più di 2 (due) soci.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha ef-	
	fetto anche per le successive convocazioni.	
	La rappresentanza non può essere conferita né ad amministra-	
	tori né ai sindaci o al revisore, se nominati né ai dipenden-	
	ti della società, né alle società da essa controllate o ai	
	membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipen-	
	denti di queste.	
	Articolo 29	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioran-	
	za dei voti spettanti alla totalità dei soci; in seconda con-	
	vocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi	
	diritto di voto.	
	L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma prece-	
	dente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che	
	nei casi previsti dal precedente art. 24, secondo comma, let-	
	39	

	tere d) ed e), nonchè nel caso di scioglimento e liquidazione	
	della società, nei quali è richiesto il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei vo-	
	ti spettanti alla totalità dei soci.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni del presente	
	statuto che per particolari delibere richiedono diverse	
	maggioranze.	
	Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso	
	con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci	
	dissenzienti.	
	Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e	
	al presente statuto vincolano anche i soci dissenzienti.	
	Articolo 30	
	VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se	
	richiesto dalla legge.	
	Nel predetto verbale devono essere riassunte, su richiesta	
	dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno.	
	Le decisioni comportanti la modifica dello statuto, le opera-	
	zioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci nonchè la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgi-	
	mento della liquidazione, devono essere assunte alla presenza	
	40	

	di un notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	
	co, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Articolo 31	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su de-	
	cisione dei soci in sede di nomina:	
	1) da un amministratore unico;	
	2) da un consiglio di amministrazione composto da un numero	
	di membri variabile da tre a cinque e, comunque, sempre in	
	numero dispari;	
	3) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiun-	
	ti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcu-	
	na indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri	
	di amministrazione, si intende costituito un consiglio di	
	amministrazione.	
	Gli amministratori possono essere scelti anche fra non soci;	
	in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve	
	essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	I soci sovventori possono essere eletti amministratori. In o-	
	41	

	gni caso la maggioranza degli amministratori deve essere co-	
	stituita da soci cooperatori.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore e	
	se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.	
	Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di	
	cui all'articolo 2390 del Codice civile.	
	Articolo 32	
	DURATA DELLA CARICA E CESSAZIONE	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo	
	fissato dall'assemblea all'atto della nomina e sono	
	rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	Articolo 33	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI MEDIANTE	
	CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata	
	ad un consiglio di amministrazione, il consiglio provvede al-	
	la nomina di un presidente ed eventualmente di un vicepresi-	
	dente, scegliendoli tra i suoi membri, se i soci non abbiano	
	già provveduto in merito.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consi-	
	42	

	glio è presieduto dal vicepresidente ovvero dall'amministra-	
	tore più anziano di età.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto	
	previsto al successivo articolo 34, possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consen-	
	so espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli, salvo quanto in appresso specificato, purché sia as-	
	sicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare	
	alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto a-	
	deguate informazioni.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione.	
	Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	proposta di decisione.	
	Con riguardo alle predette decisioni degli amministratori a-	
	dottate mediante consultazione scritta o sulla base del con-	
	senso espresso per iscritto, valgono le seguenti regole:	
	- tutte le comunicazioni possono essere effettuate con qual-	
	siasi sistema che consenta un riscontro della spedizione e	
	del ricevimento, ivi compresi il telefax e la posta	
	elettronica;	
	43	

	- il consenso ad una data decisione deve essere espresso in	
	forma scritta, su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e	
	con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma origina-	
	le sia in forma digitale;	
	- le decisioni sono adottate con il voto favorevole della	
	maggioranza degli amministratori in carica;	
	- la decisione deve essere trascritta tempestivamente, a cura	
	dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni degli	
	amministratori indicando:	
	a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;	
	b) l'identità dei votanti;	
	c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei	
	dissenzienti;	
	d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni	
	pertinenti alla decisione adottata;	
	- i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione	
	della volontà degli amministratori vanno conservati in alle-	
	gato al libro stesso.	
	Articolo 34	
	ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	In caso di richiesta di uno o più amministratori nelle ipo-	
	tesi previste dagli articoli 2475, ultimo comma e 2544, primo	
	comma del Codice civile, ovvero in tutti gli altri casi pre-	
	visti dalla legge o dal presente statuto, il consiglio di am-	
	ministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.	
	44	

	In questo caso il presidente ne fissa l'ordine del giorno, ne	
	coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministrato-	
	ri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione del Consiglio di amministrazione può essere	
	richiesta dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri	
	e avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori,	
	sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al-	
	meno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di ur-	
	genza, almeno 3 (tre) giorni prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altro-	
	ve, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore, se	
	nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-	
	ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta	
	si intende respinta. Il voto non può essere dato per	
	rappresentanza.	
	45	

	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale fir-	
	mato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Articolo 35	
	POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione ordinaria e straordinaria della società.	
	In sede di nomina possano tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato e-	
	secutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad u-	
	no o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo	
	caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo,	
	quinto e sesto dell'articolo 2381 del Codice civile. Non pos-	
	sono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli	
	2475, ultimo comma e 2544, primo comma del Codice civile.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della	
	nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti	
	agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza,	
	ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attri-	
	buiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza	
	di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle	
	modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti	
	46	

	poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiunta-	
	mente tra loro.	
	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministra-	
	tori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in	
	cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un dan-	
	no alla società.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più	
	amministratori, in caso di opposizione di un amministratore	
	all'operazione che un altro intende compiere, competenti a	
	decidere sull'opposizione sono i soci. In tal caso, la deci-	
	sione relativa alla predetta operazione è adottata con il vo-	
	to favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone i poteri.	
	Articolo 36	
	RAPPRESENTANZA	
	La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed	
	in giudizio spetta, secondo la forma adottata:	
	- all'amministratore unico;	
	- al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso	
	di sua assenza o impedimento, al vicepresidente, se nominato;	
	- nel caso di nomina di più amministratori, agli stessi con-	
	giuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono	
	47	

	stati attribuiti in sede di nomina i poteri di	
	amministrazione.	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato,	
	senza preventiva delega del Consiglio, a ricevere pagamenti	
	da Pubbliche Amministrazioni, Banche e privati, qualunque sia	
	l'ammontare e la causale rilasciando liberatoria quietanza.	
	Articolo 37	
	COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Gli amministratori hanno diritto al rimborso a piè di lista	
	delle spese vive sostenute per l'esercizio delle loro funzio-	
	ni e sono dispensati dall'obbligo di prestare cauzione.	
	Articolo 38	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi	
	dell'art. 2476 del Codice civile, ha diritto di avere dal-	
	l'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affa-	
	ri sociali e consultare i libri sociali ed i documenti rela-	
	tivi all'amministrazione, anche tramite professionisti di	
	propria fiducia.	
	Articolo 39	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.	
	Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo	
	2477 del Codice civile, nonchè quando la società emette stru-	
	menti finanziari non partecipativi, la nomina del collegio	
	48	

	sindacale è obbligatoria.	
	Articolo 40	
	COMPOSIZIONE E DURATA	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di	
	due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nomina-	
	to dai soci in occasione della nomina dello stesso organo.	
	Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci de-	
	vono essere revisori contabili iscritti nel registro istitui-	
	to presso il Ministero di Giustizia.	
	I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per	
	tre esercizi e scadono alla data della delibera dei soci di	
	approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili e il loro compenso è determinato	
	dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Articolo 41	
	CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA	
	In tutti i casi non possono essere nominati alla carica di	
	sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si	
	trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Co-	
	dice civile.	
	Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori conta-	
	49	

	bili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica	
	il secondo comma dell'articolo 2399 del Codice civile.	
	Articolo 42	
	CESSAZIONE DALLA CARICA	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di rinuncia e di decadenza di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci re-	
	stano in carica fino alla decisione dei soci per l'integra-	
	zione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nomina-	
	ti scadono insieme con quelli in carica.	
	In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assun-	
	ta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più an-	
	ziano di età.	
	Articolo 43	
	COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli ar-	
	ticoli 2403 e 2403 bis del Codice civile ed esercita il con-	
	trollo contabile sulla società.	
	Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e	
	2408, primo comma del Codice civile.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	50	

	dacale, sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è costituito con la presenza della mag-	
	gioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale	
	i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni.	
	Articolo 44	
	REVISORE	
	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e, comunque,	
	fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società no-	
	mini per il controllo contabile un revisore, questi deve es-	
	sere iscritto nel registro istituito presso il Ministero di	
	Giustizia.	
	Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stes-	
	so in materia di società per azioni.	
	Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto del-	
	la nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso	
	diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con	
	scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del	
	51	

	bilancio relativo all'ultimo esercizio.	
	L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.	
	Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla so-	
	cietà; si applicano le disposizioni contenute negli articoli	
	2409 ter e 2409 sexies del Codice civile.	
	Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dal-	
	l'articolo 2429, comma secondo del Codice civile.	
	Articolo 45	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La società si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrati-	
	vo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il loro numero;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altre organiz-	
	zazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica	
	utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo	
	52	

54 di 54